

COMUNE DI BIENNO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Il Consiglio Comunale di Bienna, premesso che nell'intento di far partecipare più direttamente il maggior numero dei cittadini alla soluzione dei problemi della vita civica, istituisce e regola le COMMISSIONI COMUNALI affidando ad esse i compiti e le attribuzioni sotto indicate.

ARTICOLO 1

Sono costituite le seguenti commissioni comunali, composte da un numero variabile di membri che sarà determinato dalla Giunta Comunale in sede di nomina, di cui il Sindaco o suo delegato è membro di diritto con funzioni di Presidente:

- Commissione Museale
- Commissione Edilizia
- Commissione Lavori Pubblici;

ARTICOLO 2

Le commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Loro compito è quello della ricerca, studio proposta e collaborazione con la Giunta e con il Consiglio Comunale.

Le commissioni durano in carica quanto l'amministrazione che le ha espresse.

I componenti delle commissioni sono nominati dall'organo competente per legge.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni i consiglieri comunali e i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Le dimissioni da componente della commissione devono essere rassegnate all'organo che le ha espresse.

I singoli commissari decadono dopo 3 assenze ingiustificate.

I membri surroganti i dimissionari restano in carica fino alla scadenza della commissione.

Con deliberazione motivata si possono sciogliere una o più commissioni.

ARTICOLO 3

Ogni commissione è presieduta dal Presidente, nella persona del Sindaco o da amministratore da lui delegato.

In caso di assenza o impedimento di questi le funzioni sono esercitate da un vicepresidente eletto dalla commissione, tra i suoi membri, nella 1° riunione.

ARTICOLO 4

Le commissioni sono convocate dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta dell'assessore competente per materia o di almeno 1/3 dei componenti la Commissione, tramite invito scritto recante l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora della seduta.

ARTICOLO 5

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal coordinatore della commissione, scelto tra i membri della commissione stessa, dovrà essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva e potrà essere reso pubblico. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal coordinatore della commissione.

ARTICOLO 6

Ogni commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con gli esperti e con i rappresentanti di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali e scolastiche, quando ne riavvisi l'opportunità.

Qualora la presenza di esperti e rappresentanti esterni comporti oneri di spesa, dovrà essere richiesto il preventivo parere della giunta Comunale.

ARTICOLO 7

Più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra il Presidente e gli interessati. In questa ipotesi la presidenza è assunta dal Presidente più anziano di età.